

Legislatura 14^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 848 del 20/07/2005

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (3523)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con emendamenti e con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 6.

(MISURE ANTIVIOLENZA NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE; BILANCI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE; OBBLIGO ASSICURATIVO PER SPORTIVI DILETTANTI)

1. ALL'ARTICOLO 1-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2003, N. 28, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2003, N. 88, LE PAROLE: «30 GIUGNO 2005» SONO SOSTITuite DALLE SEGUENTI: «30 GIUGNO 2007».

2. LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE SI SONO AVVALSE DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 18-BIS DELLA LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NELL'ESERCIZIO CHIUSO O IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2006 DEVONO RIDURRE L'AMMONTARE DEL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPORTO DEL VALORE RESIDUO DELLA VOCE DI BILANCIO «ONERI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE» ISCRITTA TRA LE COMPONENTI ATTIVE PER EFFETTO DELLA SVALUTAZIONE DEI DIRITTI PLURIENNALI DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI. IL PATRIMONIO DEVE ESSERE DIMINUITO DELLE RETTIFICHE DI VALORE CALCOLATE PER AMMORTIZZARE SISTEMATICAMENTE IL VALORE DI QUESTI ELEMENTI DURANTE IL PERIODO DELLA LORO

PASTORE

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Le commissioni giudicatrici delle procedure aperte o ristrette indette dalla Consip SpA per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno tra i Funzionari della Consip SpA ed uno tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze».

14.0.511

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 27 luglio 2004, n. 186 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".

14.0.76

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme per la sicurezza degli impianti)